

"Osservatorio sulla violenza, sulle discriminazioni, sulle vulnerabilità, sulle vittime - APS"

Art. 1 - Costituzione denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:

"OSSERVATORIO sulla violenza, sulle discriminazioni, sulla vulnerabilità, sulle vittime- APS", con sede legale nel Comune di Novafeltria (RN) via Campo di Maggio, 81 operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria e andrà comunicato agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo fa avendo come normativa di riferimento la L. 654/1975, DL 122/1993 convertito con L.205/1993 modif. D.Lgs 21/2018, art. 604 bis e ter CP, art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, le norme europee e la legislazione italiana in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell' art. 5 comma 1:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, cyberbullismo e al contrasto della povertà educativa

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- promuovere l'attività di prevenzione di violenza, discriminazione e del disagio psicologico e sociale in tutti gli ambiti sociali, pubblici e privati anche attraverso interventi di formazione e di informazione nei confronti di tutta la popolazione, soprattutto delle categorie più vulnerabili o potenzialmente tali.
- promuovere in un'ottica di prevenzione e di cura la salute, l'inclusione e il benessere psicologico e sociale della popolazione in tutti gli ambiti sociali, pubblici e privati anche attraverso la realizzazione di progetti, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni, che prevedano interventi e/o supporti di sostegno, di ascolto e psicologici individuali, di coppia e/o di gruppo;



- prestare attività di ascolto, sostegno e supporto psicologico rivolto a tutte le fasce d'età, dall'età evolutiva (infanzia e adolescenza), all'età adulta, al gruppo famiglia, agli anziani, alle categorie vulnerabili o potenzialmente tali;
- programmare e coordinare corsi di formazione e di aggiornamento per personale direttivo e docente, per operatori e altri soggetti comunque impegnati nel settore scolastico, educativo e socio sanitario;
- organizzare conferenze, seminari e convegni aperti al pubblico
- organizzare scambi scientifici con altre associazioni e con altre discipline scientifiche;
- prestare attività di consulenza o effettuare convenzioni nelle persone dei soci per interventi nel settore dell'impiego pubblico e privato;
- avanzare proposte agli Enti pubblici (Provincia, Regione, comuni, circoscrizioni, ministeri interessati, dipartimenti ed istituti universitari, scuole) nell'ambito socio sanitario e del sociale;
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

In riferimento all'attività di OSSERVATORIO c'è poi tutta una serie di attività dedicate come il monitoraggio del territorio, l'analisi dei reati maggiormente perpetrati, il sostegno alle vittime ed ogni altra attività ad esse riferibili e con l'aiuto e la consulenza di professionisti dedicati (es. criminologi, psicologi, psicoterapeuti, e tutte le professioni interessate...)

Le attività dell'associazione, sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore

Art. 3 Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017



- Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Organo di amministrazione comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona

giuridica;

- per recesso;

- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;

- per esclusione:

per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

- prendere visione dei libri sociali dell'Ente, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata inviata per iscritto all' Organo di amministrazione; esprimere il proprio voto in assemblea: ogni socio ha diritto ad un solo voto.
- È garantito il diritto al voto dei soci minorenni, considerando che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; versare la quota associativa di cui al precedente articolo; contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi associativi.

Art. 6- Sezioni locali

L'associazione, qualora a livello territoriale periferico ne esistano le condizioni, può articolare la propria attività associativa sul territorio nazionale anche mediante Sezioni locali.

Le sezioni locali possono configurarsi, se esiste la volontà e la consistenza della base associativa territoriale che esprime l'esigenza di una operatività gestionale, sempre nel rispetto del dettato statutario, come mere sedi operative senza autonomia giuridica e patrimoniale.

Il Consiglio Direttivo redige apposito regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle Sezioni locali.

Art. 7 - Attività delle Sezioni locali

Le sezioni locali potranno essere istituite dal consiglio Direttivo al raggiungimento di almeno 7 associati residenti o domiciliati nel territorio interessato.

La sezione locale cura, sulla base delle linee e dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo, le attività associative nell'ambito del territorio in cui opera.

Essa è affidata ad un Consiglio Direttivo Locale che viene eletto dall'Assemblea locale dei soci.

Il Consiglio Direttivo locale elegge al proprio interno un proprio Referente generale, che è invitato a partecipare come uditore alle riunioni del Consiglio Direttivo, un Coordinatore di raccolta fondi e comunicazione e un Coordinatore delle attività operative.

I componenti del Consiglio Direttivo Locale sono membri del Consiglio Generale.

La sezione locale predispone e sottopone al Consiglio Direttivo il programma delle proprie attività da realizzare, corredato del relativo bilancio di previsione; tali programmi sono soggetti all'approvazione

- * del Consiglio Direttivo che ne verifica la congruenza rispetto alle finalità ed ai programmi associativi e la sostenibilità economica e finanziaria.

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017



Gli organi delle Sezioni locali hanno il potere di impegnare contrattualmente l'Associazione esclusivamente in base a specifiche procure rilasciate per singoli atti o per categorie di atti dal presidente dell'Associazione.

Le sezioni locali che si comportano in modo improprio nell'attuazione di progetti o realizzazione di iniziative, tali da contrastare con lo spirito di ITACA, verranno revocate dal Consiglio direttivo.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di revisione legale dei conti;
- l'Organo di controllo.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati.

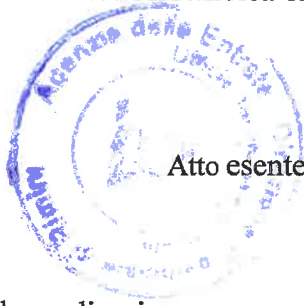
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o

rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.



Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

L'Assemblea ordinaria:

■ nomina e revoca i componenti degli organi sociali; ■ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; ■ approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio; ■ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; ■ delibera sull'esclusione degli associati; approva eventuali regolamenti; stabilisce l'entità della quota associativa annuale; ■ si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati; ■ delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione; ■ fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale; ■ destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali; ■ individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 - L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a

5, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo di amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017



L' Organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- cura l' esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; predispone il bilancio; delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L' Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L' Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l' elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l' Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - L'Organo di revisione legale dei conti

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 DLgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L'Organo di revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di amministrazione ed è rieleggibile. L'Organo di revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul

rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblée, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017



Art. 13- Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

L'Organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da membri. Se nominato:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati";
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell' ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. : feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

4. Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017



E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l' Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all' approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell' Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 16 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell' Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' Associazione.

Art. 17 - Assicurazione dei volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell' attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale 'del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 20 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.



Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Francesco Maria
Francesco Maria
Giovanni Rocco
Giovanni Maria
Luca Maria
Giovanni Maria